



CONSORZIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI



REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AGLI INDIGENTI

(Approvato con Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 04 del 28/04/2014)

Consorzio per la gestione dei servizi socio-assistenziali tra i Comuni del Nord Astigiano
Via Baroncini n. 9 – 14100 ASTI – Tel. 0141 59.18.01 – Fax 0141 33.082
e-mail protocollo@consorziocogesa.net - info@pec.consorziocogesa.net - www.consorziocogesa.net
P. IVA 01177080056

ART. 1

OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina nell'ambito dei principi contenuti nella normativa vigente (L. n. 328/2000 e L.R. n. 1/2004) e dello Statuto del CO.GE.SA., l'attività dell'assistenza economica affinché le erogazioni in denaro a favore di persone e dei nuclei familiari residenti nel territorio del Consorzio che dispongono di redditi bassi, siano strumenti di contrasto alla povertà. La povertà va intesa come fenomeno multidimensionale e complesso, affrontabile solo in parte attraverso il trasferimento di risorse economiche.
2. Nel regolamento vengono definite le tipologie dei contributi e le modalità di erogazione, i criteri di valutazione della domanda e di ammissibilità del contributo, i requisiti di accesso e i motivi di esclusione, tenendo conto della composizione e delle caratteristiche di ciascun nucleo familiare richiedente.
3. Il CO.GE.SA. raggruppa al suo interno diverse realtà territoriali, culturali e sociali, tali diversità emergono dalla lettura della domanda sociale e delle reti sociali di supporto presenti nelle diverse comunità locali pertanto pur garantendo uniformità dei criteri di valutazione è necessario costruire risposte diversificate, evitando al tempo stesso ogni forma di automatismo e appiattimento di interventi che non comprenda una valutazione professionale delle singole situazioni da parte dell'Assistente Sociale competente per territorio.
4. Per le prestazioni di assistenza economica si fa riferimento in via generale alla definizione di stato di bisogno che deve essere valutato in rapporto alle circostanze concrete di vita della singola persona o del nucleo familiare, considerato nel proprio contesto di vita, e con riferimento alle abitudini, alle risorse effettive o potenziali e ai limiti del /i richiedente e alle risorse di rete attivabili.
5. I contributi economici oggetto del presente regolamento saranno assegnati nei limiti delle risorse a ciò destinate in rapporto al numero degli abitanti di ciascun Comune ed in base alla programmazione delle attività previste dal Bilancio di previsione e dal Piano esecutivo di gestione ogni anno.
6. Tutte le forme di aiuto economico concesse, ai sensi del presente regolamento, non fanno sorgere diritti di continuità per gli anni successivi.

ART. 2

FINALITA'

1. Gli interventi di assistenza economica sono diretti a sostenere situazioni di povertà dove esistono redditi familiari resi deboli o inadeguati per insufficienza di risorse finanziarie e patrimoniali, del singolo o del nucleo familiare a causa dell'età o della malattia temporanea o dovuti a incapacità degli adulti in età lavorativa a procurarsi i mezzi di sostentamento, tali da generare incapacità a provvedere al soddisfacimento dei bisogni essenziali e situazioni gravi di emarginazione e disagio sociale; viene posta particolare attenzione ai nuclei familiari in cui vi è la presenza di particolari "carichi familiari" (anziani parzialmente autosufficienti, disabili non certificati ai sensi della L. 104/92, minori).
2. Gli interventi economici sono volti a garantire la capacità economica minima indispensabile alle persone e alle famiglie a basso reddito e/o che vivono in una situazione di temporanea difficoltà ed hanno come obiettivi prioritari quelli di:
 - a) assicurare il soddisfacimento dei bisogni primari dei cittadini;
 - b) promuovere percorsi di autonomia sociale ed economica delle persone e delle famiglie in difficoltà attraverso azioni e piani di intervento che favoriscano lo sviluppo delle potenzialità degli individui e dei nuclei familiari evitando altresì che interventi socioassistenziali di sostegno al reddito disincentivino l'inserimento sociale e lavorativo dei cittadini;
 - c) evitare quanto più possibile interventi di istituzionalizzazione e ricovero in struttura.

ART. 3

CRITERI DI AMMISSIBILITA' AL CONTRIBUTO

1. L'assistenza economica è uno degli interventi previsti nei progetti di aiuto alla persona, utilizzato nel Servizio Sociale, mai come risoluzione di un bisogno meramente economico, ma come risorsa sostitutiva e transitoria utile per ridare autonomia economica, per sostenere progetti individuali di vita che evitino l'instaurarsi di processi di emarginazione o ne favoriscono il superamento.
2. L'intervento di assistenza economica è parte di un PROGETTO definito con il richiedente e con il coinvolgimento del suo nucleo familiare.
3. Nella formulazione del progetto il richiedente e i componenti adulti del nucleo vengono invitati ad un impegno e assunzione di responsabilità rispetto ad un percorso di autonomizzazione e di superamento delle cause di disagio, tenuto conto delle capacità e risorse individuali e familiari.
4. Gli interventi previsti nel regolamento devono essere preceduti di norma da una attività informativa di orientamento al lavoro dell'utente (ove ammissibile) attraverso l'invio ai competenti centri per l'impiego o Servizio inserimenti lavorativi (S.I.L.).
5. Gli interventi possono essere eccezionali e straordinari, o di carattere continuativo-temporaneo in casi particolari, sempre limitatamente al permanere della situazione di bisogno.

ART. 4

DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE

1. Poiché la famiglia è l'unità minima di produzione e di consumo nell'attuale realtà sociale e poiché i redditi dei singoli membri concorrono alla formazione del reddito complessivo della famiglia stessa, acquista rilevanza la dimensione del nucleo familiare per determinare l'effettivo ammontare delle risorse a disposizione.
2. Ai sensi dell'art. 3 D.P.C.M. n. 221/1999 la determinazione del nucleo familiare del richiedente prestazioni sociali agevolate è definita come segue:
 - a) ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare;
 - b) fanno parte del nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata i soggetti componenti la famiglia anagrafica come individuata ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 30/05/1989, n. 223: "insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune";
 - c) i soggetti a carico ai fini IRPEF fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico;
 - d) i coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare;
 - e) il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive;
 - f) i coniugi non legalmente separati, seppur con residenza anagrafica diversa tra loro, fanno parte dello stesso nucleo familiare.

ART. 5

BENEFICIARI: CRITERI GENERALI

1. Possono beneficiare dell'assistenza economica i cittadini italiani e stranieri regolarmente soggiornanti e con residenza anagrafica nei comuni deleganti le funzioni socio-assistenziali al CO.GE.SA. I cittadini stranieri devono essere in regola con la normativa vigente tempo per tempo ed essere residenti in uno dei Comuni del Consorzio da almeno 5 anni.
2. Sono esclusi da tutti i contributi descritti nel presente regolamento, gli stranieri con permessi concessi per motivi di affari, turismo, visite, studio e cure mediche poiché tali permessi sono concessi in base a garanzie dei redditi percepiti autonomamente.
3. Possono beneficiare degli interventi i seguenti cittadini stranieri non comunitari, in possesso del permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura, non residenti nei comuni del CO.GE.SA., ma ivi domiciliati e che non possono essere espulsi dal territorio nazionale ai sensi delle norme vigenti:

- a) minori soli, donne in stato di gravidanza dal settimo mese o nei mesi successivi alla nascita del figlio cui devono provvedere
 - b) persone prive di permesso di soggiorno inseriti in programmi di protezione sociale
 - c) conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge, i quali siano di nazionalità italiana e residenti nei comuni consorziati
 - d) accolti in Italia per motivi umanitari
 - e) richiedenti asilo.
4. I cittadini rientranti nelle condizioni di cui alle lettere a) e b) possono beneficiare di tutti gli interventi previsti nel presente atto, i cittadini rientranti nelle condizioni descritte alle lettere c), d) ed e) possono beneficiare esclusivamente dei contributi una tantum.
5. Possono essere destinatari di tutti gli interventi descritti nel presente atto anche i minori stranieri non comunitari privi di permesso di soggiorno, domiciliati nei comuni consorziati anche se non residenti e che siano soggetti a provvedimenti di protezione emanati dall'autorità Giudiziaria (con esclusione di provvedimenti in ambito penale).
6. I contributi economici sono erogati al nucleo familiare così come definito al precedente articolo 4.
7. Per l'erogazione dei contributi economici si considerano le condizioni socio-economiche dichiarate e verificate al momento di presentazione della domanda e per tutto il periodo della durata dell'intervento. Nello specifico la situazione economica viene determinata dall'applicazione della dichiarazione ISEE.

ART. 6

FORME DI CONTRIBUZIONE PREVISTE

1. Vengono attualmente previste le seguenti tipologie di intervento:
- a) contributo temporaneo di sostegno ai bisogni fondamentali in presenza di progetto e contratto concordato
 - b) contributo erogato per esigenze alimentari attraverso la forma dei buoni per la spesa alimentare
 - c) contributo urgente una tantum
 - d) contributi straordinari in presenza di progetto-contratto concordato
 - e) interventi di assistenza economica erogati in base a fondi o progetti finalizzati
2. Le tipologie di intervento sono descritte nelle schede allegate al presente regolamento sotto le lettere A, B, C, D, E.
3. In casi di particolare gravità, su proposta dell'assistente sociale e a seguito del parere favorevole della Commissione per l'Assistenza Economica (C.A.E.) si può derogare dai limiti di reddito fissati dal presente regolamento.

ART. 7

MODALITÀ DI INTERVENTO

1. Gli interventi di natura economica di cui all'art. 6 possono essere erogati mediante:
- a) corresponsione di una cifra in denaro a mezzo di apposito mandato emesso in favore del beneficiario presso la Tesoreria del Consorzio;
 - b) corresponsione di buoni spesa da utilizzarsi in base al progetto di intervento individuale, presso esercizi commerciali convenzionati con il CO.GE.SA.;
 - c) esenzioni e agevolazioni di tariffe dei servizi e prestazioni erogati dal CO.GE.SA., secondo i criteri stabiliti negli articoli successivi e in armonia con i regolamenti dei servizi vigenti;
 - d) pagamento diretto di servizi da parte del Consorzio a favore della persona e/o nucleo familiare in difficoltà, in base al progetto predisposto dal Servizio Sociale Professionale;

ART. 8

RECUPERI E RIVALSE

1. Qualora vengano segnalati dal Comune di residenza o dichiarati dall'assistito redditi e/o patrimoni non ancora riscossi ma dovuti allo stesso, il Consorzio può recuperare i contributi concessi al momento dell'effettiva riscossione degli emolumenti attesi. L'assistito e/o i parenti tenuti agli alimenti saranno informati di questa eventualità di recupero del contributo sottoscrivendo la domanda di assistenza economica.
2. In caso di rifiuto o di mancato pagamento da parte dell'assistito o dei parenti tenuti che hanno sottoscritto l'impegno, il Consorzio sospende l'erogazione del contributo.

ART. 9

CONTROLLI E VERIFICHE

1. Il Consorzio, attenendosi agli indirizzi in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative (L. 15/68, L. 127/97 e D.P.R. 403/98 e s.m.i.), eserciterà la propria facoltà di effettuare i controlli previsti dalla legge necessari ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati.
2. I dati dichiarati saranno pertanto soggetti ai seguenti controlli:
 - banca dati SIATEL per verifica delle dichiarazioni dei redditi e degli atti assoggettati a imposta di registro (compravendita immobili, donazioni, locazioni...);
 - banca dati INPS per verifica delle prestazioni previdenziali erogate e per acquisizione dell'estratto contributivo;
 - Catasto Urbano per verifica delle proprietà immobiliari e degli atti di trasferimento di diritti reali su immobili (successioni ereditarie, compravendite, donazioni);
 - Pubblico Registro Automobilistico per verifica degli autoveicoli intestati ai beneficiari delle prestazioni;
 - Guardia di Finanza e Polizia Municipale per verifiche in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali del richiedente;
 - confronto dei dati con altri Enti pubblici (Es. Comune) e privati (Associazioni di volontariato, Chiese, fondazioni private) per verificare le prestazioni erogate da ciascun ente ai beneficiari.
3. La presentazione di dichiarazioni false o reticenti comporta l'immediata esclusione dall'intervento economico, la restituzione dei contributi indebitamente ottenuti e la denuncia per il reato previsto dall'art. 495 del Codice Penale.

ART. 10

PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI INTERVENTO

1. L'assistente sociale territorialmente competente riceve la domanda di assistenza economica presentata dal cittadino o dal suo fiduciario, avvia la procedura prevista ai successivi articoli e trasmette la proposta alla Commissione per l'Assistenza Economica per la relativa istruttoria.

ART. 11

COMMISSIONE PER L'ASSISTENZA ECONOMICA (C.A.E.)

1. E' istituita la Commissione per l'Assistenza Economica (C.A.E.) con il compito di gestire il presente regolamento e gli interventi da questo previsti favorendone l'omogeneità e l'equità di applicazione.
2. La C.A.E. è composta da:
 - Direttore del Consorzio o suo Delegato
 - Assistente sociale proponente le richieste da esaminare
 - Altra A.S. del servizio a rotazione (con funzioni anche di verbalizzante).

3. La C.A.E. si riunisce 1 volta al mese, su convocazione anche informale del Presidente, per valutare le proposte pervenute ai sensi dei requisiti e criteri stabiliti nel presente regolamento; delle sedute viene redatto verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.
4. Il Direttore, sentita la C.A.E., autorizza o rifiuta con motivazione la richiesta anche in base alle disponibilità di budget dell'Assistenza economica.
5. Gli uffici amministrativi a seguito dell'autorizzazione predispongono i passaggi interni finalizzati all'erogazione della prestazione.

ART. 12

PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE E L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. La domanda per ottenere la prestazione di assistenza economica deve esser presentata all'Assistente Sociale territorialmente competente su modulistica appositamente predisposta.
2. Alla domanda deve essere allegata la documentazione utile a chiarire la natura, l'origine e l'entità del bisogno portato dal richiedente; l'Assistente Sociale può richiedere la documentazione che conferma la veridicità di quanto dichiarato.
3. Fatti salvi eventuali obblighi di legge, il richiedente per poter accedere agli interventi previsti dal presente regolamento, dovrà avere espletato in via prioritaria, le procedure per usufruire delle misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito previste dallo Stato o da altri Enti Pubblici. Per la verifica di quanto asserito il CO.GE.SA. provvederà a costruire ed ad aggiornare una lista delle beneficenze e/o sussidi reperibili fuori dal Consorzio stesso portandola a conoscenza del richiedente prima di qualsiasi domanda di contributo.
4. Le informazioni necessarie vengono acquisite tramite autocertificazione e, per la parte economica, tramite il modello ISEE. Previa comunicazione all'interessato in caso di sospetta non veridicità, e comunque per valutazioni da farsi a campione vengono previsti specifici controlli da espletarsi attraverso le autorità competenti.
5. Può essere richiesta la collaborazione del Comune di residenza (mediante la compilazione di apposito modulo) per acquisire parere circa la situazione economica dell'interessato e sullo stato di necessità.
6. Il Consorzio si riserva la facoltà di compiere ulteriori accertamenti rispetto ai redditi e alla capacità economica del nucleo e in caso di dichiarazioni false, oltre al rimborso delle quote già eventualmente attribuite, si procederà legalmente.

ART. 13

CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO

1. Il reddito del nucleo familiare è costituito dalla dichiarazione risultante dall'ISEE.
2. Per l'erogazione dei contributi di assistenza economica, il reddito di riferimento è quello complessivo del nucleo familiare, come definito al precedente art. 4.
3. Il reddito base è definito dalla dichiarazione risultante dall'ISEE.
4. Vengono assommati all'indicatore della situazione reddituale certificata dalla dichiarazione ISEE le seguenti quotazioni:
 - a) il contributo di sostegno al canone nei contributi a sostegno dell'affitto e nei contributi straordinari;
 - b) il contributo per il nucleo familiare e quello per maternità di cui alla Legge 23/12/98 n. 448.
 - c) le pensioni di guerra, le pensioni degli invalidi civili, le rendite INAIL e le pensioni sociali;
 - d) i contributi percepiti dai parenti obbligati (ex art. 433). I servizi consortili sono tenuti a informare il richiedente la prestazione circa il suo diritto ad ottenere sostegno economico da parte di parenti tenuti all'obbligo alimentare ai sensi del C.C.;
 - e) i redditi provenienti da lavori svolti saltuariamente anche se non documentabili ai fini fiscali;
 - f) i sussidi erogati dallo Stato o da altri enti pubblici rivolti a sostegno del reddito, ad eccezione di quelli espressamente dedicati, da apposite norme all'acquisto di beni o di servizi primari.
5. In materia di mancata riscossione degli importi dovuti dal coniuge separato o divorziato, a seguito di sentenza dell'autorità giudiziaria, ovvero del mancato contributo del genitore che ha riconosciuto il

figlio è possibile erogare i contributi soltanto dopo che il beneficiario abbia esperito tutti i tentativi previsti dalla legge per fruire di quanto dovuto dal patrimonio dell'obbligato, anche avvalendosi degli strumenti che lo Stato mette a disposizione dei cittadini meno abbienti per far valere i loro diritti.

6. Le informazioni relative alle condizioni socio-economiche dichiarate possono essere acquisite tramite:
 - visita domiciliare da parte dell'Assistente sociale
 - modulo di domanda compilato
 - dichiarazione ISEE
 - bollette attestanti le utenze usfruite
 - verifica situazione lavorativa presso il competente Centro per l'Impiego di tutti i componenti il nucleo familiare in età lavorativa.

ART. 14

ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

1. Ai beneficiari di interventi economici assistenziali potrà essere richiesta la disponibilità a svolgere attività di volontariato per servizi di carattere sociale. Trattasi di attività di pubblico interesse che può essere svolta da tutti i cittadini residenti nel territorio del Consorzio privi di un'occupazione e in stato di bisogno.
2. Obiettivo principale dell'attività di volontariato è quello di disincentivare ogni forma di mero assistenzialismo. L'incarico per l'attività di volontariato che il Consorzio affida a soggetti bisognosi, inoccupati o disoccupati, non costituisce rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico, né di carattere privato, né a tempo determinato, né a tempo indeterminato, in quanto trattasi di attività a carattere occasionale e resa esclusivamente a favore del territorio, di natura assistenziale, le cui prestazioni non sono soggette a IVA. I richiedenti attestano la disponibilità ad aderire ad attività di volontariato per servizi di carattere sociale senza alcun compenso e/o contributo aggiuntivo a carico del Consorzio.
3. La disponibilità manifestata costituisce titolo di priorità nella concessione dell'intervento.

ART. 15

MOTIVI DI ESCLUSIONE E DI RIDUZIONE DELL'INTERVENTO

1. L'intervento è escluso in presenza di reddito individuale o familiare superiore ai limiti previsti (come da tabella ISEE allegata al presente regolamento).
2. L'intervento può essere escluso o ridotto in presenza di:
 - a) proprietà di beni immobili, oltre la casa di prima abitazione.
 - b) proprietà della prima casa non inserita nelle categorie catastali A2 – A3 – A4 – A6.
 - c) di beni mobili registrati che non siano strumenti di lavoro o strumenti indispensabili al trasporto di soggetti invalidi non deambulanti appartenenti al nucleo familiare o indispensabili per muoversi in contesto montano e/o isolato e mal servito dai servizi pubblici.
 - d) esistenza di persone obbligate ex art. 433 C.C. che siano dotate di una sufficiente capacità economica e che di fatto ottemperino ai loro obblighi, con la riduzione dell'eventuale contributo del 50% qualora la persona richiedente rifiuti il contatto con i parenti stessi.
 - e) valutazione professionale negativa da parte dell'assistente sociale inerente a:
 - I. tenore di vita non congruo (condizioni socio-ambientali elevate)
 - II. disoccupazione volontaria, prolungata per più di un anno
 - III. verifica della mancanza di volontà e di collaborazione al progetto di aiuto alla persona concordato con il servizio e finalizzato al superamento della situazione problematica, in presenza di interventi d'assistenza già messi in atto dal servizio.
3. L'intervento può essere escluso o ridotto qualora il richiedente e/o nucleo familiare del medesimo abbia, nel corso dei 12 mesi precedenti la presentazione dell'istanza, rifiutato interventi assistenziali proposti dal Consorzio.

ART. 16

PERSONE OBBLIGATE AGLI ALIMENTI EX ART. 433 C.C.

1. In riferimento all'art. 433 del C.C. concernente le persone obbligate agli alimenti, il richiedente l'intervento dovrà dichiarare l'ammontare dell'aiuto economico prestato dagli obbligati.
2. L'Amministrazione Consortile contribuirà a favore del beneficiario, per differenza da quanto prestato dagli obbligati, fino alla concorrenza del Minimo Vitale (pensione integrata al minimo dell'INPS).

ART. 17

TUTELA DELLA PRIVACY

L'acquisizione e il trattamento dei dati personali relativi alle domande, alle istruttorie e a tutti i provvedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento avviene nel rispetto delle disposizioni relative alla tutela della riservatezza dei dati personali di cui al D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e s.m.i..

ART. 18

PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento è tenuta a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere agevolmente visione.

ART. 19

AGGIORNAMENTO DINAMICO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali, regionali o consortili.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.
3. Le schede di cui all'art. 6, comma 2, e gli allegati al presente regolamento possono essere modificati, su proposta del Direttore Generale, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

ART. 20

ENTRATA IN VIGORE E APPLICAZIONE

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, unitamente alla deliberazione assembleare di approvazione divenuta esecutiva, all'Albo Pretorio dell'Ente.

SCHEDA A

Contributo temporaneo di sostegno ai bisogni fondamentali

Definizione

Si intende per contributo di sostegno ai bisogni fondamentali la somma mensile indispensabile per garantire condizioni minime di sussistenza, cioè il soddisfacimento di bisogni primari escluse le spese di affitto e di riscaldamento.

Questo contributo viene garantito a coloro che non siano nel concreto in condizione di soddisfare i bisogni primari, trovandosi in stato di bisogno e privi di:

- a) parenti tenuti agli alimenti in grado e disponibili a provvedervi
- b) di beni

Potenziali beneficiari

- persone in età pensionabile privi di reddito da pensione e/o di beni
- persone in età adulta, per i quali sia verificata l'impossibilità di altri aiuti, disoccupati e non ricollocabili al lavoro per età e storie personali. Tale contributo può essere erogato con abbattimenti fino al massimo del 50% in presenza di figli o di altre persone che sostengano il nucleo
- persone che siano in attesa o percepiscano la pensione di invalidità civile (invalidi al 67% fino all'11.03.1992 e al 74% dopo il 12.03.1992) e percettori di inabilità INPS definitiva
- adolescenti o giovani adulti con progetti di vita autonoma inseriti in gruppi appartamento o con altre modalità di vita autonoma
- nuclei familiari monoparentali con figli minori a carico
- donne sole in gravidanza prive di risorse economiche
- minori che appartengono a nuclei in stato di persistente insufficienza economica e per i quali il servizio predispone un progetto di supporto condiviso dai genitori
- nuclei familiari(in presenza di minori) in stato di persistente insufficienza economica a causa di una reale difficoltà dei genitori nell'organizzazione e gestione del nucleo familiare e nel reperimento di attività lavorative e dove non si reputa necessario un intervento di allontanamento dei minori stessi
- interventi di assistenza economica volti a favorire le dimissioni da strutture residenziali di adolescenti, giovani adulti e anziani, nuclei monogenitoriali con figli minori a carico

Durata

Questo intervento può essere continuativo per la durata massima complessiva di sei mesi nel corso dello stesso anno previa verifica dopo i primi tre mesi; l'intervento continuativo esclude ogni altra forma di contribuzione nei restanti mesi.

Determinazione

L'ammontare del presente contributo mensile viene calcolato sulla base dell'ammontare della pensione integrata al minimo dell'INPS (per l'anno 2014 € 480,00) che costituisce la quota da attribuire al primo membro del nucleo anagrafico e che può essere successivamente modificata con provvedimento del Consiglio di Amministrazione.

Possono beneficiare del contributo i nuclei il cui reddito rientri nei limiti previsti dalle tabelle ISEE (all. 1).

Per la determinazione del contributo ai nuclei con più componenti si applica la seguente tabella e i relativi valori di riparametrazione:

CALCOLO DEL COEFFICIENTE N.F.

Il Coefficiente del nucleo familiare si ottiene applicando la seguente tabella ed i relativi valori di riparametrazione:

Numero Componenti	Parametro (reddito di mantenimento del nucleo = quota base moltiplicata per)
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

- ❖ magg. di 0,35 per ogni ulteriore componente
- ❖ magg. di 0,20 in presenza di figli minori ed un solo genitore
- ❖ magg. di 0,50 per ogni componente invalido oltre il 66%
- ❖ magg. di 0,20 per nuclei familiari con figli minori ed entrambi i genitori lavoratori

L'applicazione del calcolo numerico permette di stabilire l'ammissibilità al contributo ma non garantisce automaticamente l'erogazione del contributo e la sua entità che risulterà dalla valutazione tecnico-professionale dell'A.S. proponente e dalla valutazione della C.A.E., in relazione al progetto specifico e individualizzato di sostegno all'autonomizzazione e di integrazione sociale.

L'entità del contributo determinato verrà corrisposto nella percentuale stabilita dalla tabella dell'ISEE.

SCHEDA B

Contributo per esigenze alimentari

Definizione ed entità

Questa forma di assistenza economica tende a sopperire al livello minimo di necessità per i cittadini che attraversano un periodo limitato di difficoltà economica. Tale forma assistenziale è erogabile in via prioritaria mediante buoni spesa. Per l'anno 2014 la quota ammonta ad un massimo di € 100,00 mensili procapite.

Potenziali beneficiari

I beneficiari devono rientrare nei limiti stabiliti e sono:

- a) adulti disoccupati per cause non volontarie
- b) adulti soli con invalidità riconosciuta tra il 50% e il 74%
- c) adulti soli difficilmente collocabili al lavoro con età superiore ai 55 anni e con situazioni sociali difficili
- d) nuclei familiari con figli minori, in stato di persistente insufficienza economica a causa di una reale difficoltà dei genitori nell'organizzazione e gestione del nucleo familiare e nel reperimento di attività lavorative e dove non si reputa necessario un intervento di allontanamento dei minori stessi
- e) minori che appartengono a nuclei in stato di insufficienza economica e per i quali il servizio predispone un progetto di supporto condiviso dai genitori
- f) donne sole in gravidanza prive di reddito
- g) nuclei familiari monoparentali con figli minori a carico
- h) coniuge separato o vedovo con minore a carico
- i) famiglie di detenuti senza alcun sostegno economico con figli minori a carico
- j) ex detenuti senza alcun sostegno economico con figli minori a carico

Durata

L'intervento può essere continuativo e per la durata di tre mesi, rinnovabile al massimo per altri tre mesi nel corso dell'anno ed è eventualmente sommabile a contributi straordinari e/o urgenti una tantum.

SCHEDA C
Contributi urgenti una tantum

Definizione

Il contributo può essere erogato una tantum in situazioni di assoluta emergenza e urgenza

Potenziali beneficiari

singoli o nuclei familiari il cui reddito sia nullo o inferiore alla pensione integrata al minimo

Determinazione

Il contributo una tantum a carattere d'urgenza viene erogato nella misura massima di € 100,00

Anche per il contributo urgente è prevista l'istruttoria della pratica e relativa richiesta scritta da parte dell'A.S. competente ma per le caratteristiche di urgenza non è valutato dalla Commissione CAE e prevede unicamente l'approvazione da parte del Direttore del Consorzio.

SCHEDA D

Contributi straordinari in presenza di progetto-contratto concordato

Definizione

Possono essere previsti contributi straordinari destinati al mantenimento o al miglioramento delle condizioni di vita in merito al soddisfacimento di esigenze specifiche non ricomprese nell'intervento di sostegno ai bisogni fondamentali.

Potenziali beneficiari

- persone con reddito inferiore all'assegno sociale INPS
- persone con reddito superiore al minimo vitale, ma non in grado di far fronte in modo totale ad esigenze specifiche.

Determinazione

- a) spese per il riscaldamento invernale
Massimale annuo € 300,00 U.T.
- b) eventi straordinari
massimale annuo n. 3 quote del coefficiente del nucleo familiare
- c) utenze domestiche(luce, gas, acqua)
massimale annuo € 300,00

I valori indicati sono da intendersi come importi massimi annui erogabili, il contributo deve essere stabilito di volta in volta sulla base di:

- documentazione o preventivo spese
- dichiarazione ISEE
- valutazione professionale che tenga conto di eventuali interventi in corso a carico del Consorzio e in caso di morosità di eventuali erogazioni precedenti per le medesime finalità.

Per le morosità pregresse è indispensabile la valutazione dell'assistente sociale che deve considerare il reddito percepito durante tutto il periodo in cui si sono create le morosità, inoltre deve essere presa in considerazione l'abitudine assistenziale dell'utente richiedente (contributi ripetuti negli anni) e l'eventuale rifiuto a svolgere attività lavorative.

SCHEDA E

Interventi di assistenza economica erogati in base a fondi o progetti finalizzati

Il Consorzio assegnatario di fondi specifici in Progetti finanziati dalla Regione Piemonte, dalla Provincia di Asti o altri Enti prevede criteri omogenei di utilizzo dei fondi per varie tipologie di utenza. Le fasce di utenza beneficiarie di questi contributi e le modalità di erogazione, i criteri di priorità sono indicate a seguito di una attività di progettazione mirata, da appositi atti interni del Consorzio.

Ove non sia possibile utilizzare queste risorse è prevista l'erogazione di contributi economici straordinari su progetti specifici come previsto dal regolamento.

Questi contributi sono a favore di persone o di nuclei familiari, individuati dal Servizio Sociale Professionale, la cui situazione di grave disagio sociale richieda un intervento globale mediante la predisposizione di un progetto specifico al fine di evitare l'instaurarsi di processi di emarginazione. Tale progetto deve sempre mirare all'inserimento sociale e alla promozione dell'autonomia.

Viene stabilito un importo annuale massimo di erogazione del contributo pari al limite massimo di reddito previsto annualmente dall'INPS per la concessione dell'assegno sociale, corrispondente all'importo dell'assegno sociale per tredici mensilità, da corrispondersi per un periodo di tempo limitato e predeterminato, utilizzando le modalità ed i parametri previsti per l'integrazione al Minimo Vitale (pensione integrata al minimo dell'INPS). Il contributo può essere concesso anche sotto forma di buoni acquisto.

L'attivazione del progetto deve prevedere:

- Analisi del bisogno, della domanda, del contesto;
- Definizione di un obiettivo concreto e raggiungibile;
- Definizione delle azioni da attivare per il suo raggiungimento (tra le quali l'intervento economico è uno strumento ma non l'unico);
- Eventuale compartecipazione dell'ASL, con predisposizione di un progetto congiunto
- Definizione dei risultati intermedi attesi in riferimento al cambiamento che si vuole stimolare all'interno del sistema familiare;
- Definizione della rete sociale di sostegno attivata ed eventuali aiuti economici erogati dal volontariato locale;
- Definizione delle modalità di verifica in itinere e finale.

In casi di particolare gravità, su proposta dell'Assistente Sociale e a seguito del parere favorevole della C.A.E., si può derogare dai limiti di reddito fissati dal regolamento.

FASCE

VALORE I.S.E.E.	% SERVIZIO
inferiore a 3.000,00	gratuito
da 3.001,00 a 3.500,00	80%
da 3.501,00 a 4.000,00	60%
da 4.001,00 a 4.500,00	40%
da 4.501,00 a 5.000,00	20%
oltre 5.000,00	esclusi